

**CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "G. FRESCOBALDI" di FERRARA
Parte normativa triennale aa.aa. 2024/2025 – 2025/2026 - 2026/2027
Parte economica annuale a.a. 2024-2025**

Il giorno 31/03/2025 alle ore 14.15, a seguito di convocazione con Prot. n. 3382/A27 del 25/03/2025 e Prot. n. 3577/A27 del 28/03/2025, la Parte Pubblica, la RSU e le OOSS, si riuniscono, sia in presenza presso la sede del Conservatorio di Musica "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara, Largo Michelangelo Antonioni n.1, nell'ufficio della Direzione, sia da remoto, per concordare e firmare il Contratto Integrativo d'Istituto parte normativa triennio aa.aa. 2024/2025 – 2025/2026 - 2026/2027 e parte economica a.a. 2024-2025, tenuto conto dell'errore materiale rinvenuto dai Revisori dei conti nel Titolo VIII (Criteri generali per l'utilizzo del Fondo d'Istituto a.a. 2024/2025) dell'Ipotesi del Contratto Integrativo d'Istituto sottoscritta in data 13/12/2024 e segnalato con verbale n. 3 del 21/03/2025.

La delegazione di Parte pubblica, costituita dal Presidente, Arch. Carla Di Francesco, e dalla Direttrice, Prof.ssa Annamaria Maggese, è stata nominata con delibera CdA n. 126 del 22/10/2024, in osservanza a quanto disposto dall'art. 149 comma 1 lett. b) del CCNL Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021- Sezione AFAM, ed è assistita dal Direttore amministrativo, Dott.ssa Antonella Maiorello, anche in funzione di segretario verbalizzante.

La RSU

è composta da:

Sig. Paolo Giacomini – GILDA UNAMS - presente
Prof. Roberto Manuzzi –FLC-CGIL - presente
Prof. Daniele Santimone – GILDA UNAMS -assente

Le OO.SS.

firmatarie del CCNL AFAM

È presente da remoto per GILDA UNAMS il Prof. Marco Buganza.

- Vista la Legge 21/12/1999 n. 508;
- Visto lo Statuto di Autonomia approvato con Decreto Dirigenziale MIUR- AFAM n. 408 del 06/10/2005;
- Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara approvato con Decreto Dirigenziale MIUR n. 548 del 25/07/2006;
- Visto il CCNL AFAM del 16/02/2005, relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al biennio economico 2002/2003;
- Visto il CCNL AFAM del 11/04/2006 relativo al biennio economico 2004/2005;
- Visto il CCNL AFAM del 04/08/2010 relativo al quadriennio normativo 2006/2009 ed al biennio economico 2006/2007;
- Visto il CCNL AFAM del 04/08/2010 relativo al secondo biennio economico 2008/2009;
- Visto il CCNL Istruzione e Ricerca 19/04/2018 triennio economico 2016/2018;
- Visto il CCNI del 11/12/2020 per l'utilizzo del fondo d'istituto relativo al Personale del Comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
- Vista la preintesa dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Nazionale AFAM 2021-2024 sottoscritta nell'incontro MIUR-OO.SS. AFAM in data 1° febbraio 2022, confermata in data 29/07/2022;
- Visto il CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2019/2021 – Sezione AFAM del 06/12/2022;
- Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione AFAM triennio 2019-2021 sottoscritto in via definitiva il 18/01/2024;
- Visto l'Accordo MUR-OO.SS. per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro sottoscritto il 26/01/2024;
- Visto il verbale sul confronto MUR-OO.SS. in materia di criteri generali per l'attuazione della didattica a distanza nelle Istituzioni AFAM sottoscritto il 26/01/2024;





CONSERVATORIO FRESCOBALDI FERRARA

- Visto il verbale sul confronto MUR-OO.SS. in materia di criteri per l'effettuazione delle progressioni verticali nelle Istituzioni AFAM sottoscritto il 26/01/2024;
- Visto il verbale di confronto MUR-OO.SS. in materia di criteri generali per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi al Personale dell'Area EQ;
- Visto il CCIN triennio 2024/2027 del 04/04/2024;
- Visto il D.lgs 30/03/2001 n. 165 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 5 e 40;
- Visto il D.lgs 27/10/2009 n. 150 e s.m.i.;
- Visto l'Accordo dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero, Prot. n. 2511/A27, stipulato in data 12/04/2021;
- Visto il Regolamento dei servizi minimi essenziali del Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara, approvato con atto Prot. n. 4060/A27 del 11/06/2021;
- Visto il Decreto Legislativo 75/2017, in vigore dal 22 giugno 2017, con particolare riferimento all'art. 23, ai sensi del quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del Personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";
- Vista la nota MUR Prot. n. 5631 del 16/04/2024;
- In attesa dell'assegnazione ministeriale a titolo di Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa 2025 nonché della riassegnazione delle economie 2024;
- Considerato che le risorse destinate alla didattica aggiuntiva derivano dalla contribuzione studentesca, sono iscritte in apposito capitolo del Bilancio del Conservatorio, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 72 comma 3 del CCNL AFAM e non sono assoggettate al limite di spesa di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 né rilevano ai fini della ripartizione percentuale del Fondo d'Istituto tra docenti e Personale tecnico e amministrativo definita nella presente contrattazione;
- Viste le risorse assegnate dal MUR ai sensi del D.M. 934 del 03/08/2022, a.s. 2024/2025, destinate alla realizzazione di percorsi di orientamento per gli studenti degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore finalizzati a favorire il proseguimento degli studi a livello della formazione superiore (Orientamento attivo scuola-università);
- Viste le risorse per la mobilità ERASMUS appositamente assegnate dall'Agenzia Nazionale ERASMUS+ e dal MUR;
- Viste le risorse PNRR per i progetti di internazionalizzazione di cui al D.D. 124/2023;

STIPULANO QUANTO SEGUE

TITOLO I Norma quadro

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza, durata

1. La contrattazione integrativa si svolge sulle materie indicate dall'art. 149 comma 3 del CCNL 18/01/2024.
2. Il presente Contratto si applica a tutto il Personale docente e tecnico-amministrativo - con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale - in servizio presso l'Istituzione di Alta Cultura Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara.
3. Il presente Contratto non prevede l'individuazione nominale del Personale né la distribuzione nominale delle mansioni che rimangono attribuzione propria dell'Amministrazione.
4. Gli effetti, fatti salvi eventuali rilievi da parte dei Revisori dei conti, decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che, inoltre, quanto stabilito nel presente Contratto, s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali qualora incompatibili e obbligatori, fermo restando l'opportuna verifica tra le Parti.
5. Il presente Contratto, per la parte normativa, ha validità triennale per gli anni accademici 2024/2027. La sola parte economica di cui al Titolo VIII produce effetti per l'a.a. 2024/2025.
6. Il presente Contratto conserva validità fino alla sottoscrizione di eventuali nuovi accordi integrativi in materia. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali e a seguito di maggiori o minori assegnazioni da parte del MUR o di enti pubblici o privati.





7. Per quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali nazionali.
8. Il presente Contratto sarà inviato, con allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria, ai Revisori dei Conti per la prescritta certificazione di compatibilità finanziaria e sarà pubblicato sul sito web del Conservatorio. Il testo contrattuale, corredato delle succitate relazioni illustrativa e tecnico finanziaria e del parere dei Revisori dei conti, sarà inviato all'ARAN/CNEL come previsto dalla normativa vigente.
9. La Parte sindacale, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione, potrà verificare, formulando apposita richiesta, l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto.

TITOLO II

Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali - assemblea, affissione all'albo e utilizzo dei locali, nonché i contingenti di Personale previsti dall'art. 2 dell'Accordo sull'attuazione della L. 146/1990, fermi restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ 04/12/2017 e s.m.i. e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali disciplinate dal medesimo CCNQ. (art. 149 comma 3 lett b4 CCNL 18/01/2024)

Art. 2 Obiettivi

1. Le relazioni sindacali sono improntate sui principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientate alla prevenzione dei conflitti, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'Amministrazione e dei Sindacati, delle competenze del Presidente, del Direttore e degli Organi collegiali del Conservatorio. Le relazioni sindacali sono inoltre improntate alla partecipazione attiva e consapevole, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Esse perseguono l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati a vantaggio della collettività, di migliorare la qualità delle decisioni assunte, di sostenere la crescita professionale, la valorizzazione e l'aggiornamento del Personale, nonché i processi di innovazione organizzativa, di garantire sicure condizioni di lavoro.
2. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale del buon esito delle relazioni sindacali, costituendo quindi impegno reciproco delle Parti contraenti.

Art. 3 - Tempi della trattativa

1. Gli incontri finalizzati alla contrattazione integrativa d'Istituto sono sempre formalmente convocati dal Presidente dell'Istituzione, o su delega, dal Direttore Amministrativo, tramite posta elettronica con richiesta di conferma di lettura da parte dei destinatari, RSU e OO.SS.
2. L'Amministrazione darà comunicazione solo agli assenti degli incontri successivi relativi allo stesso tema.
3. Durante l'intera fase della contrattazione integrativa, le Parti non assumono iniziative unilaterali, né azioni dirette sui temi e sulle materie trattate ed oggetto di contrattazione.

Art. 4 - Tentativo di conciliazione

1. Nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto disposto dal CCNL 2024 (art. 9), le Parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono inoltre ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
2. In caso di controversie tra la Parte pubblica e la Parte sindacale, si conviene di non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione.
3. Tale procedura di raffreddamento si deve concludere entro 15 giorni dall'insorgere della controversia.

Art. 5 - Agibilità sindacale

1. La RSU ha diritto ad avere un apposito Albo/bacheca nella sede del Conservatorio per affiggere materiale inerente la sua attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro. La bacheca deve essere allestita in modo permanente in un luogo accessibile, visibile, non marginale e di normale transito del Personale. Alla cura dell'Albo provvederanno, senza preventiva autorizzazione del Direttore, la RSU e/o le OO.SS. assumendone la relativa responsabilità.
2. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle segreterie provinciali e/o nazionali delle Organizzazioni Sindacali.
3. Il Direttore assicura la tempestiva trasmissione alla RSU ed ai rappresentanti delle OO.SS. accreditati a questo Istituto, del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta, fax o posta elettronica.
4. L'Amministrazione potrà consegnare e/o trasmettere per via informatica alla RSU copia di tutti gli atti attinenti a materie contrattuali.





5. Alla RSU ed ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL AFAM è consentito di comunicare con il Personale del Conservatorio durante l'orario di servizio, compatibilmente con gli impegni di lavoro, per motivi di carattere sindacale.
6. Per gli stessi motivi, ai predetti soggetti è consentito l'uso gratuito del telefono, del fax, della fotocopiatrice, nonché l'uso dei supporti e collegamenti informatici, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti informatiche, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici.
7. Alla RSU e ai rappresentanti sindacali è consentito l'utilizzo di un apposito locale, nella sede del Conservatorio, per riunioni ed incontri, previo accordo con la Direzione.

Art. 6 - Assemblee sindacali

1. I dipendenti pubblici, con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'Amministrazione, per 10 ore annue (anno accademico) pro capite, senza decurtazione dello stipendio.
2. La RSU o le OO.SS. hanno obbligo di inoltrare richiesta di convocazione di assemblea dei lavoratori all'Amministrazione con un anticipo di almeno 5 gg, comunicando l'ordine del giorno e la partecipazione, se prevista, di soggetti sindacali esterni.
3. La comunicazione deve essere affissa all'Albo on-line dell'Istituto nello stesso giorno in cui è pervenuta e il Direttore ne farà oggetto di avviso al Personale, mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta, attraverso un foglio presenze protocollato del Personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale.
4. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore e non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
5. Qualora siano convocate assemblee che prevedano la partecipazione di tutto il Personale tecnico-amministrativo, il Direttore amministrativo dovrà stabilire il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi del Conservatorio ed alle altre attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea. In particolare dovranno essere garantiti due **Operatori** e un addetto agli uffici.
6. Per l'individuazione del Personale obbligato al servizio si tiene conto dell'eventuale disponibilità; in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione.
7. Non possono essere svolte assemblee in ore concomitanti con lo svolgimento di esami, anche di ammissione, e di sessioni di diplomi finali.
8. Possono altresì essere indette assemblee al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 7 - Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti

1. I membri della RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri od orari.
2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, disposti dalla normativa vigente.
3. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Direttore:
 - dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza
 - direttamente dalla RSU per la quota di sua spettanza.
4. La comunicazione va resa di norma almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso. La concessione dei permessi si configura come atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.
5. I membri della RSU, come pure i membri di organismi dirigenti di una O.S., possono fruire di permessi sindacali non retribuiti, o retribuiti a secondo della normativa vigente, per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni, fino ad un massimo di 8 giorni l'anno.

Art. 8 - Prestazioni indispensabili in caso di sciopero

1. A seguito dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, siglato tra l'ARAN e le OO.SS. in data 02/12/2020, questo Conservatorio, in osservanza a quanto disposto dall'art. 9 del medesimo Accordo, ha stipulato, in data 12/04/2021 (Prot. n. 2511/A27) il prescritto Protocollo di intesa con la RSU e le OO.SS., finalizzato all'individuazione del numero dei lavoratori necessario a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero. Pertanto, si fa integrale riferimento a quanto convenuto nel citato Protocollo di intesa.
2. Il Personale che nel giorno di sciopero è assente per riposo compensativo/ferie/permesso retribuito ecc. non può essere richiamato in servizio per sostituzione ed a garanzia delle prestazioni minime.



TITOLO III

Criteria per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro

(art. 149 comma 3 lett. b5 CCNL 18/01/2024)

Art. 9 – Norme legislative e contrattuali vigenti

1. Il presente Contratto Integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dalla normativa vigente, alla quale si rimanda per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Titolo.
2. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, pertanto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
3. L'Accordo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro del 26/01/2024 ha specificatamente chiarito che nelle Istituzioni AFAM:
 - il Datore di lavoro è il Presidente;
 - il Direttore svolge, nei confronti del Personale docente e degli accompagnatori al pianoforte, le funzioni del Dirigente di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 81/2008;
 - sono "preposti", ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 81/08, il Personale amministrativo in relazione alle attività di autonoma competenza e a quelle del Personale coordinato o diretto; gli accompagnatori al pianoforte relativamente alle attività di propria competenza; i docenti che, individualmente o come coordinatori di un gruppo, dirigono, anche solo di fatto, le attività didattiche, di produzione e di ricerca, relativamente alle attività dirette o coordinate.

Art. 10 – Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nel Conservatorio prestano servizio con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro. Ad essi sono equiparati tutti gli allievi per i quali le attività di insegnamento prevedano l'uso di apparecchi e strumenti elettrici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini. Sono, altresì, da includere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli altri soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza nei locali dell'Istituto, si trovino all'interno di esso nella veste di: insegnanti, utenti, rappresentanti, ospiti, ditte incaricate, fornitori, pubblico in genere.
2. L'art. 5 dell'Accordo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro sottoscritto da MUR e OO.SS. in data 26/01/2024, ha meglio specificato che si intendono per soggetti tutelati:
 - il Personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente;
 - il Personale non organicamente strutturato e quello di altri enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolga attività lavorativa nell'Istituzione;
 - ogni altro soggetto che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolga attività lavorativa nell'ambito dell'Istituzione;
 - le studentesse e gli studenti quando frequentino laboratori in cui si faccia uso di attrezzature di lavoro in genere, sostanze pericolose, agenti fisici o biologici, comprese le apparecchiature fornite di videotermini.

Art. 11 – Obblighi del Personale docente e T.A. in materia di sicurezza

1. Il Personale docente e T.A. è tenuto al rispetto puntuale di tutte le disposizioni contenute nel Piano di evacuazione predisposto dal RSPP.
2. Il Personale è tenuto altresì a frequentare i corsi di formazione sulle tematiche fondamentali della sicurezza, proposti e/o organizzati dall'Istituto.
3. Il Personale incaricato in materia di sicurezza è tenuto ad esercitare con scrupolo e costanza i compiti affidati.
4. Tutto il Personale in servizio è tenuto a segnalare al Direttore eventuali condizioni di pericolo di cui venga in qualunque modo a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze, formazione e possibilità, per eliminare o ridurre il pericolo sussistente, e dandone tempestiva notizia al RLS.

Art. 12 – Compiti specifici dei docenti (art. 6 dell'Accordo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro 26/01/2024)

1. I docenti, in relazione alle attività coordinate e/o dirette, devono attuare i compiti di tutela della salute propria e di tutti coloro che sono a vario titolo coinvolti in tali attività, e in particolare devono:
 - collaborare con il datore di lavoro, il servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, ai fini della valutazione del rischio connesso all'attività di cui sono responsabili sia dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;
 - attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo gli eventuali rischi specifici connessi alle attività di didattica, di ricerca e di produzione svolte;





- dare preventiva comunicazione al datore di lavoro, al RSPP e al Medico Competente ai fini dell'aggiornamento del DVR, dell'inizio di nuove attività di didattica, ricerca e produzione o di cambiamenti rilevanti di organizzazione delle stesse.

Art. 13 – Obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza

1. Il datore di lavoro ha tutti gli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente: deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni dell'Istituzione, per la formazione delle squadre di emergenza per il Primo Soccorso e per l'Antincendio.
2. I lavoratori designati, individuati garantendo il più ampio coinvolgimento e la rotazione degli incarichi, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati.
3. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in osservanza a quanto disposto dall'art. 11 dell'Accordo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro del 26/01/2024, deve essere designato dai componenti della RSU in carica al loro interno e tale designazione deve essere ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Non sono ammesse altre modalità di individuazione né può essere prorogato l'incarico di un lavoratore non più componente della RSU.
4. Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, disciplinate dall'art. 50 D. Lgs. 81/2008, le Parti concordano quanto segue:
 - il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o con il suo sostituto;
 - il RLS è consultato in merito alla designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, al piano di valutazione dei rischi, alla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nel Conservatorio e in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/2008;
 - in occasione della consultazione, il RLS ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate; il RLS ha diritto di ricevere, su sua richiesta, le informazioni e la documentazione relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali;
 - il RLS è tenuto a fare un uso idoneo, connesso alla sua funzione, delle informazioni e della documentazione ricevute;
 - il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37 comma 11 D. Lgs. 81/2008 e al relativo aggiornamento;
 - il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
 - per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 50 D. Lgs. 81/2008 i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue.

Art. 14 – Linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro ed interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

1. Il Conservatorio individua quale obiettivo principale l'ottemperanza a tutto quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l'incremento delle condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori. A tale scopo, si rende necessaria la tempestiva identificazione di tutti i rischi sussistenti nei vari aspetti dell'attività lavorativa che possano dar luogo a possibili danni.
2. Per la valutazione dei rischi specifici ai fini della redazione del DVR di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il Conservatorio si avvale di professionisti esperti esterni specializzati, data l'assenza di Personale interno adeguatamente competente.
3. Il Conservatorio provvederà all'organizzazione dei corsi di formazione e di informazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro del Personale dipendente.

TITOLO IV

Criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

(art- 149 comma 3 lett. b7 CCNL 18/01/2024)

Art. 15 -Orari di apertura e di chiusura del Conservatorio

1. Al fine di articolare l'orario di servizio nel modo più funzionale possibile, nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza, tenuto nel debito conto l'orario di apertura e chiusura del Conservatorio, l'orario delle lezioni e le





CONSERVATORIO FRESCOBALDI FERRARA

attività didattiche complessive dell'Istituzione, si conviene che, di norma, l'orario di apertura segua la seguente tabella:

SEDE E SUCCURSALI: DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00
SABATO: DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.30

2. In caso di esigenze di servizio l'orario di chiusura del Conservatorio può essere posticipato fino alle ore 22.00.
3. L'apertura e la chiusura del Conservatorio sono svolte a cura del Personale Operatore affidatario, con apposito incarico, delle chiavi e dei codici per l'attivazione e disattivazione del sistema di allarme.
4. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche l'orario di apertura e chiusura del Conservatorio sarà disposto dal Direttore, di concerto con il Direttore amministrativo, per quanto attiene l'organizzazione dell'orario di lavoro del Personale T.A.

- **Orario delle lezioni** sia per la sede che per le succursali in convenzione:

SEDE E SUCCURSALI: DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30.
NELLE GIORNATE DI CHIUSURA ALLE ORE 22.00 LE LEZIONI DEVONO TERMINARE ALLE ORE 21.30.
SABATO: DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 18.00 (di norma)
NEI MESI APRILE-MAGGIO-GIUGNO CHIUSURA IL SABATO ALLE ORE 19.30 CON TERMINE DELLE LEZIONI ALLE ORE 19.

Art. 16 - Pausa

1. Se l'orario di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti, è necessaria l'effettuazione di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto.
2. In ogni caso l'orario di lavoro non può superare le 9 ore giornaliere. Durante la giornata di lavoro articolata su 6 ore è consentita una pausa di 10 minuti.

Art. 17 - Orario flessibile

1. Una volta stabilito l'orario di servizio dell'Istituzione, nell'ambito della programmazione iniziale, è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero, che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita.
2. Possono essere prese in considerazione eventuali richieste di singoli dipendenti, purché documentate e motivate da specifiche oggettive esigenze imprescindibili o particolarmente rilevanti, sempre se compatibili con le necessità dell'Istituzione e con le esigenze prospettate dal restante Personale.
3. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non corrisponda a quello ordinariamente adottato dall'Istituzione. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA, impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa, hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili. Le eventuali relative richieste, opportunamente documentate, sono oggetto di valutazione e accoglimento congiunto del Direttore e del Direttore amministrativo. Nel caso in cui ci siano più richieste si darà precedenza ai beneficiari della legge sui congedi parentali.
4. Entro il 10 ottobre di ciascun anno il Personale Tecnico-Amministrativo può presentare al Direttore amministrativo richiesta di usufruire di un orario di lavoro diverso rispetto a quello già fruito nell'anno accademico precedente. Il Direttore amministrativo decide su tali richieste entro il 31 ottobre, anche tenuto conto delle esigenze di servizio e, nello stesso termine, definisce il piano orario di tutto il Personale T.A.
5. Per gli Accompagnatori la flessibilità dell'orario è concordata con la Direzione, compatibilmente con le esigenze della pertinente attività di supporto all'attività didattica.

Art. 18 - Orario individuale

1. Tenuto conto dello svolgimento delle attività e compatibilmente con le esigenze di servizio, l'orario settimanale di lavoro del Personale amministrativo, Assistenti e Funzionari, può essere distribuito su cinque giorni.
2. Tale articolazione può essere adottata a seguito di richiesta e/o esplicita disponibilità del Personale interessato.
3. In luogo del recupero con rientri pomeridiani, il Personale con qualifica di Assistente e quello con qualifica di Funzionario può prestare servizio ogni giorno per 7 ore e 12 minuti. In caso di lavoro distribuito su cinque giorni le ferie annuali sono ridotte a 28 e a 26 come da art. 9 del CCNL 16/02/2005.
4. Tale opzione è espressa per iscritto al Direttore amministrativo che decide tenuto conto delle esigenze di servizio, garantendo la rotazione. In mancanza di nuova opzione espressa per iscritto, il Personale Assistente e





CONSERVATORIO FRESCOBALDI FERRARA

Funzionario proseguirà, nel nuovo anno accademico, l'orario di servizio settimanale già fruito nell'anno accademico precedente.

5. La copertura del servizio della segreteria didattica o degli altri uffici, qualora sussistano particolari esigenze del Conservatorio o del lavoratore, potrà essere comunque garantita mediante rientri pomeridiani secondo turni da stabilirsi a cura del Direttore amministrativo. A sabati alterni, inoltre, all'occorrenza, la segreteria didattica, potrà garantire la presenza del servizio, su richiesta del Direttore.
6. Per gli Accompagnatori l'orario individuale è concordato con la Direzione, tenuto conto delle sussistenti esigenze didattiche.
7. Poiché l'apertura delle Sedi del Conservatorio è strutturata su sei giorni alla settimana, il Personale Operatore è tenuto a prestare servizio su sei giorni settimanali.

Art. 19 - Orario di lavoro del Personale T.A.

1. L'orario di lavoro per il Personale T.A. durante i periodi di attività didattica è articolato come segue:
 - a. **PERSONALE CON QUALIFICA DI OPERATORE DAL LUNEDÌ AL SABATO:**
 - 1° TURNO SEDE e SUCCURSALI: 8.00 - 14.00
 - 2° TURNO SEDE e SUCCURSALI: 14.00 - 20.00 (sabato 12.30-18.30 e nei mesi di aprile, maggio e giugno 13.30-19.30) e 16.00 - 22.00 all'occorrenza.
 2. L'orario dalle 16.00 alle 22.00, nel caso di esigenze di servizio, viene effettuato da due Operatori del secondo turno, a rotazione. Detto orario non configura lavoro straordinario. Il Personale Operatore che svolge orario di servizio su turni si alterna prestando servizio una settimana al mattino e una settimana al pomeriggio.
 3. **Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali e/o familiari o per esigenze di servizio, su disposizione del Direttore amministrativo, è possibile il cambio giornaliero del turno di lavoro.**

b. PERSONALE CON QUALIFICA DI ASSISTENTI E DI FUNZIONARI (NON ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE O AL CLAVICEMBALO)

1. L'orario di lavoro può essere svolto con diverse articolazioni orarie su 6 o 5 giorni e con orario settimanale, bisettimanale o plurisettimanale.
2. Il Direttore amministrativo stabilisce l'orario di servizio del Personale con qualifica di Assistente e di Funzionario, anche tenuto conto delle esigenze di servizio.
3. Al Personale con qualifica di Assistente e di Funzionario viene concessa una flessibilità in entrata ed in uscita pari a 30 minuti rispetto all'orario di servizio assegnato.

c. PERSONALE CON QUALIFICA DI ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE O AL CLAVICEMBALO

1. Ai sensi dell'art. 164 del CCNL del 18/01/2024, gli Accompagnatori al pianoforte o al clavicembalo sono inquadrati nell'Area dei Funzionari, settore di supporto all'attività didattica.
2. In caso di assunzione a tempo pieno, l'orario di lavoro, funzionale all'attività di supporto all'attività didattica è pari a 36 ore settimanali, di cui 24 ore di accompagnamento e 12 ore di preparazione musicale.
3. Le 12 ore di preparazione musicale si svolgono al di fuori del Conservatorio, fatta salva la possibilità di svolgere tutte o parte di tali ore all'interno del Conservatorio, compatibilmente con le disponibilità di spazi e strumenti.
4. In caso di assunzione a tempo parziale, la ripartizione di cui al comma 2 può essere diversamente determinata nei contratti individuali, fermo restando che le ore destinate all'accompagnamento non possono essere inferiori ai due terzi dell'orario complessivo e non superiori a 24 ore settimanali.

Art. 20 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali

1. Nell'Istituto ricorrono, solo per il Personale Operatore, soggetto a turnazione, le condizioni previste dall'art. 38 del CCNL AFAM 16/02/2005 per l'applicazione della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali. Per le prestazioni eccedenti le 35 ore settimanali, l'orario effettivamente prestato verrà cumulato da ogni lavoratore e trasformato in recuperi compensativi (in particolare, verranno cumulati 10 minuti per ogni giornata di 6 ore effettivamente lavorate).
2. La predetta riduzione non sarà applicata per i periodi in cui saranno programmate settimane senza turnazione, con un unico orario di servizio e in caso di ferie o assenza per qualunque motivo.
3. Al fine di contemperare il diritto di recupero compensativo delle ore cumulate in forza della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali con le esigenze dell'Istituzione, si conviene che non meno del 50% di dette ore dovranno essere fruito nel periodo estivo (dal 15 luglio al 31 agosto) o nelle giornate di sabato. In





ogni caso dette ore non possono essere recuperate oltre l'anno accademico di riferimento in cui sono state cumulate (31 ottobre), sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'Istituzione.

Art. 21 - Ore eccedenti

1. Il servizio svolto dal Personale T.A. oltre l'orario ordinario giornaliero si considera eccedente e può essere effettuato solo se espressamente richiesto e autorizzato preventivamente per iscritto dal Direttore amministrativo o dal Direttore in relazione a precise e oggettive necessità di servizio.
2. Per esigenze di servizio, in alcuni periodi dell'anno, il Conservatorio può prevedere l'apertura fino alle ore 22.00 con un relativo turno di servizio che non costituisce lavoro straordinario.
3. Per il Personale T.A., nell'ambito della suddivisione del Fondo d'Istituto, vengono retribuite, a richiesta del dipendente, con gli importi orari e nei limiti previsti nel presente Contratto, le ore di lavoro effettuate oltre l'orario di servizio, qualora autorizzate. In base alle risorse finanziarie disponibili, l'importo complessivo di spesa per le ore di straordinario svolte è fissato annualmente in sede di definizione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, mentre per ciascun dipendente è fissato entro il limite massimo di 20 ore annue (anno accademico) retribuibili. Il numero di ore di straordinario pro-capite fruibili dal Personale Operatore, Assistente e Funzionario è pari a complessive 100 ore per anno accademico, fatte salve specifiche esigenze di servizio.
4. Le ore eccedenti non liquidabili andranno recuperate entro l'anno solare di riferimento, fatte salve le prioritarie esigenze organizzative del Conservatorio.
5. Nel caso in cui la somma delle ore individuali per le quali sia richiesta la liquidazione superi l'importo complessivo disponibile da Fondo d'Istituto (e non vi siano ulteriori risorse utilizzabili), si procederà ad una attribuzione proporzionale delle ore richieste in liquidazione da tutti i dipendenti fino al limite complessivo dell'importo disponibile.
6. È comunque fatta salva la volontà da parte del dipendente di optare per il recupero compensativo delle ore di straordinario svolte e preventivamente autorizzate che rientrano nella quota retribuibile (20 ore). Trova in ogni caso applicazione l'art. 37 commi 4 e 5 del CCNL del 16/02/05, per il quale dette ore devono essere usufruite entro e non oltre i 3 mesi successivi all'anno accademico in cui sono state maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'Istituzione. In mancanza, le stesse devono comunque essere retribuite entro il limite stabilito di 20 ore.
7. Il Personale con contratto di lavoro part-time potrà svolgere lavoro straordinario solo per necessarie ed indifferibili esigenze di servizio. Il numero massimo di ore di lavoro straordinario retribuibili sarà determinato in proporzione al numero delle ore di straordinario previste per il Personale a tempo pieno (20 ore), tenuto conto dell'orario part-time settimanale svolto. Analogamente, ossia sempre tenuto conto dell'orario part-time settimanale svolto, il numero di ore di straordinario pro-capite fruibile per ciascun anno accademico sarà determinato in proporzione al numero delle ore di straordinario previste per il Personale a tempo pieno (100 ore).
8. Il numero di aperture domenicali, nell'arco dell'anno accademico, non potrà superare le 11 giornate. Il Direttore amministrativo procederà all'individuazione del Personale T.A. coinvolto sulla base della disponibilità manifestata e, in mancanza di disponibilità, si provvederà con sorteggio e rotazione.

Art. 22 - Orario di lavoro del Personale assunto con contratto a tempo determinato

1. Il Personale assunto con contratto a tempo determinato in sostituzione di Personale assente è tenuto a prestare, di norma, l'orario di lavoro programmato per il titolare assente.
2. Il Direttore amministrativo, sentito il Direttore, può autorizzare, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio, un orario di lavoro diverso da quello programmato per il Personale assente, a condizione che questo non comporti la modifica dell'orario assegnato al rimanente Personale, salva la facoltà di quest'ultimo di manifestare la propria disponibilità ad un eventuale cambiamento.

Art. 23 - Chiusura prefestiva

1. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche (vacanze natalizie, vacanze pasquali e mese di agosto) e nel rispetto delle attività programmate dagli Organi collegiali, è possibile la chiusura del Conservatorio nelle giornate prefestive.
2. Il Personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate per la chiusura prefestiva, può chiedere di conteggiare a compensazione:
 - a. giornate di ferie o festività soppresse
 - b. ore di lavoro eccedenti non retribuite
 - c. ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio.
3. Spetta al Direttore amministrativo organizzare, in relazione alle esigenze dell'Istituto, il recupero delle ore di lavoro non prestate.





Art. 24 - Ritardi

1. Il ritardo rispetto all'orario d'ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. Eccezionalmente è consentito il recupero del ritardo, entro il limite di 15 minuti, nella stessa giornata per non più di 4 volte al mese. È facoltà comunque del Direttore amministrativo concedere deroghe al presente articolo in funzione delle esigenze di servizio.
2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione, secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 2 del CCNL 16/2/05.

Art. 25 – Ferie e Festività

1. Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie da parte del Personale T.A., si procede alla redazione di un piano periodico delle ferie, secondo quanto riportato nei commi successivi.
2. Le ferie sono programmate di norma durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.
3. Con particolare riferimento agli Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo, le ferie, proporzionali all'orario di lavoro, sono fruite di norma nei periodi di sospensione delle attività accademiche e, comunque, compatibilmente con le stesse. Pertanto, potranno essere autorizzate solo previo parere favorevole del Direttore.
4. Nel periodo estivo il Personale deve usufruire di **almeno due settimane continuative**. Le ferie non godute possono essere usufruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del Personale, tenuto conto delle esigenze di servizio. Qualora ricorrano situazioni particolari che non consentano il rispetto del termine per anno solare, le ferie non godute potranno, eccezionalmente, essere usufruite entro il mese di aprile dell'anno successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio dell'Istituto e fatte salve particolari e documentate esigenze che dovranno essere valutate dal Direttore amministrativo. Per motivate esigenze personali e/o familiari, opportunamente autocertificate, le ferie non godute potranno, in via straordinaria, essere usufruite oltre il termine del mese di aprile ma, comunque, entro il mese di giugno.
5. Per esigenze di servizio, le Parti convengono che le ferie estive possano essere godute nel periodo compreso tra il **1 luglio ed il 15 settembre**. Il Direttore amministrativo può concedere, su richiesta del Personale, lo svolgimento di ferie estive prima della data del 1 luglio o successivamente al 15 settembre a n. 2 unità di Personale Operatore e a n. 2 unità di Personale Amministrativo, qualora le esigenze di servizio lo consentano. Per gli Accompagnatori il periodo delle ferie estive è determinato tenuto conto della programmazione didattica.
6. Entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con l'attività didattica programmata, il Personale T.A. manifesta la richiesta di ferie estive ed il Direttore amministrativo, sentito il Direttore, predispose il piano ferie non oltre il 10 giugno. I termini indicati possono essere superati per contingenti situazioni di servizio; in ogni caso il piano ferie va predisposto entro il 20 giugno.
7. Le ferie per il periodo delle festività natalizie dovranno essere richieste entro il 30 novembre di ogni anno e quelle per il periodo pasquale almeno 25 giorni prima della domenica di Pasqua, al fine di consentire all'Ufficio Personale e alla Direzione amministrativa la predisposizione dei relativi piani di ferie rispettivamente entro il 15 dicembre ed almeno 10 giorni prima della domenica di Pasqua. I piani di ferie saranno portati alla conoscenza di tutto il Personale.
L'eventuale mancata concessione delle ferie richieste deve essere motivata.
8. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche, le ferie devono essere richieste per iscritto con almeno 3 giorni di anticipo, salvo casi eccezionali. Il Direttore amministrativo decide di concedere le ferie tenuto conto delle esigenze di servizio dell'Istituzione. Agli Accompagnatori le ferie possono essere autorizzate solo previo parere favorevole del Direttore.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alla disciplina relativa alle ferie di cui all'art. 9 CCNL 16/02/2005.
10. Le festività devono essere richieste e fruite entro il 31 dicembre del successivo anno accademico.

Art. 26 - Permessi brevi

1. I permessi di uscita non superiori alla metà dell'orario individuale giornaliero, motivati e richiesti per iscritto, salve circostanze imprevedibili e improvvise, sono presentati al Direttore amministrativo all'inizio del proprio turno di servizio e sono concessi in relazione alle esigenze di servizio, secondo l'ordine di arrivo della richiesta e/o la rilevanza dei motivi espressi nella richiesta. La mancata concessione deve essere motivata per iscritto.
2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno accademico. Per il Personale in part-time si applica la disciplina vigente in materia.
3. Le ore di lavoro non svolto per la fruizione del permesso devono essere recuperate entro i tre mesi successivi alla concessione dello stesso o, nell'ipotesi di ore di lavoro straordinario già effettuato, compensati con le stesse.





CONSERVATORIO FRESCOBALDI FERRARA

4. Il Personale con contratto a tempo determinato può usufruire dei permessi di cui ai commi precedenti senza retribuzione, oppure con recupero da effettuarsi entro il mese successivo, secondo le esigenze dell'Istituzione. Pertanto, al momento dell'istanza di permesso il dipendente dovrà precisare se intende recuperare o far gravare il servizio non prestato sullo stipendio.
5. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso pari al numero delle ore non recuperate.

Art. 27 - Formazione del Personale

1. Le Parti riconoscono nell'attività di formazione uno strumento essenziale di aggiornamento e adeguamento delle professionalità interne alla struttura, incentivandone e sostenendone il pieno utilizzo.
2. Al Personale sono assicurati, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia, permessi per l'aggiornamento e per il diritto allo studio. Per il Personale T.A. la richiesta va autorizzata dal Direttore.
3. Il Personale da impegnare in attività di formazione è scelto, prioritariamente, in stretta relazione con il settore specifico oggetto dell'intervento formativo. È in ogni caso garantita ad ognuno la possibilità di accedere, anche ricorrendo a turnazioni su base pluriennale, ai corsi di formazione organizzati.
4. Per l'attività di formazione del Personale sono impegnate le apposite risorse stabilite in sede di contrattazione integrativa nazionale e quelle a valere sul bilancio dell'Istituzione, come disposte in sede di predisposizione del Bilancio annuale.
5. Nell'ipotesi di trasferta del Personale per attività di formazione/aggiornamento, l'orario di servizio sarà così riconosciuto:
 - a) orario di viaggio: dall'ora effettiva della partenza di andata da Ferrara fino all'orario effettivo di arrivo nella città della destinazione, e corrispondente ritorno;
 - b) orario dell'attività di formazione/aggiornamento: come da calendario del corso, escluse le pause o coffee-break.
6. Il criterio di calcolo dell'orario di servizio di cui al comma 5 si applica anche nelle ipotesi di missioni fuori sede.

Art. 28 – Permessi per il diritto allo studio

1. Può usufruire dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio di cui all'art. 3 del DPR 395/1988 il Personale docente e tecnico-amministrativo in servizio con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche. Le istanze vanno presentate entro il 15 novembre di ogni anno accademico.
2. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali (per anno solare); il contingente dei permessi retribuiti concedibili ad anno accademico al Personale a tempo determinato ed indeterminato è quantificato in 3 unità proporzionalmente ripartite fra il Personale Direttivo e Docente (n. 2 unità) e Personale T.A. (1 unità). La domanda di concessione dei permessi retribuiti per motivi di studio e la predisposizione delle relative graduatorie dei richiedenti avverranno sulla base della normativa vigente.
3. Per il Personale Docente il diritto allo studio viene esercitato, nell'ambito dell'art. 49 del CCNL del 16/02/2005, in attuazione di quanto disposto dall'art 3 del D.P.R. n. 395 del 23/08/1988, con particolare riferimento al comma 2. L'Amministrazione si impegna ad agevolare la fruizione di tale diritto mediante una flessibile organizzazione del monte ore e compatibilmente con le esigenze didattiche e logistiche dell'Istituto.
4. I permessi sono fruibili, ai sensi dell'art. 3 DPR 395/1988, per:
 - corsi universitari o post-universitari, questi ultimi purché previsti dagli Statuti di Università statali o legalmente riconosciute;
 - corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
5. Il Personale interessato è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine all'iscrizione e alla frequenza ai Corsi previsti, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza di dette certificazioni, i permessi già utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi personali.
6. I permessi possono essere concessi al singolo dipendente per un numero di anni non superiore alla durata legale del Corso interessato; tale preclusione non opera qualora vi sia un numero di richieste del diritto di cui al presente articolo inferiore al contingente utilizzabile.

Art. 29– Permessi retribuiti per motivi familiari e personali e assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 168 del CCNL 18/01/2024: "Al Personale tecnico e amministrativo possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso





retribuito nell'anno accademico, per particolari motivi personali o familiari". Tali permessi non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora, non riducono le ferie, sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio e non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi ex art. 33 L. 104/1992 e i permessi e congedi ex D.Lgs. 151/2001. A differenza dei permessi brevi non retribuiti e soggetti a recupero, le ore e i giorni di permesso retribuito di cui al presente articolo dovranno essere richiesti dichiarando espressamente il motivo personale e/o familiare di assenza che dovrà essere attestato con apposito documento di certificazione oppure mediante autocertificazione. Detti permessi possono essere fruiti cumulativamente, anche per l'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente con rapporto a tempo pieno è convenzionalmente pari a sei ore indipendentemente dal fatto che l'orario di lavoro sia articolato su 6 o 5 giorni settimanali. In caso di rapporto a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle 18 ore di permesso previste. Per quanto non espressamente riportato, si rimanda al citato art. 168.

2. Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 170 del CCNL 18/01/2024: "Al Personale tecnico e amministrativo sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore nell'anno accademico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro". Detti permessi possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. Per quanto non espressamente riportato, si rimanda al citato art. 170.

Art. 30 – Assenze per malattia

1. Le assenze per malattia sono disciplinate dall'art. 11 del CCNL del 16/02/2005 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente in materia.
2. Le assenze per malattia devono essere comunicate all'Ufficio protocollo entro le ore 9.00 del giorno in cui esse si verificano, indipendentemente dal turno di lavoro del dipendente.

Art. 31 – Lavoro a distanza Personale T.A.

Il Personale amministrativo (EQ, Funzionari, e Assistenti) e il Personale tecnico nel profilo di Funzionario (Accompagnatori), può usufruire della modalità di lavoro a distanza, come disciplinato specificamente nel P.I.A.O. Preso atto che lo stato di emergenza per Covid è cessato alla data del 31/03/2022, e tenuto conto che la Contrattazione Collettiva è stata individuata come il centro di regolazione del lavoro agile nel settore pubblico, superata la gestione emergenziale, nelle more della disciplina in materia di lavoro a distanza dettata per il Comparto AFAM dalla pertinente Contrattazione Collettiva, la regolamentazione della modalità di lavoro a distanza è stata inserita nel P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), come previsto dal D.L. 09/06/2021 n. 80 convertito con modifiche nella Legge 06/08/2021 n. 113. Il P.I.A.O. del Conservatorio, approvato inizialmente con delibera CdA n. 98 del 18/10/2022, è stato successivamente aggiornato con delibera CdA n. 100 del 26/09/2023.

Successivamente, vista la sopravvenuta disciplina in materia di lavoro a distanza contenuta nel CCNL del 18/01/2024, si è dato atto che essa ben si conciliava con quanto già previsto nella specifica regolamentazione interna in materia, così come inclusa nel P.I.A.O. dell'Istituto, periodicamente aggiornato, nel rispetto della normativa vigente.

Pertanto, per la disciplina e la fruizione del lavoro in modalità a distanza del Personale amministrativo, le Parti concordano che sia disciplinata dal P.I.A.O. interno, adeguatamente conforme alla disciplina disposta dal CCNL del 18/01/2024, adottato previo confronto con la RSU e le OO.SS., come disposto dall'art. 149 comma 8 lett.b2 del CCNL del 18/01/2024.

Art. 32 – Didattica a distanza

In data 26/01/2024 si è svolto un incontro MUR-OO.SS. a titolo di confronto in materia di criteri generali per l'attuazione della didattica a distanza, nel quale è stato convenuto che essa ha natura eccezionale, è attuabile esclusivamente per le materie teoriche e per la parte teorica delle materie teorico-pratiche, nonché per un numero limitato di ore e di docenti proporzionale alla relativa pianta organica, e che può essere autorizzata unicamente in presenza di specifiche e gravi condizioni personali del docente richiedente.

In sede di Contrattazione d'Istituto le Parti concordano di richiamare integralmente quanto disposto dal citato Accordo.





Art. 33 – Progressione verticale Personale T.A.

Con riferimento alla progressione verticale, dall'Area I-Operatore all'Area II-Assistente e dall'Area II-Assistente all'Area III-Funziionario, prevista e disciplinata dal CCNL 18/01/2024, che ha costituito altresì oggetto di confronto MUR-OO.SS. in data 26/01/2024, come da relativo Verbale, le Parti convengono di rimandare integralmente a quanto disposto concordemente dal MUR e dalle OO.SS. in occasione del citato confronto e, pertanto, nell'ipotesi di avvio di tali progressioni, saranno applicate le procedure indicate e i criteri stabiliti a livello nazionale.

TITOLO V

Criteria generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione).

(art. 149 comma 3 lett. b6 CCNL 18/01/2024)

Art. 34 – Definizione

1. E' obbligatorio per il Personale Docente e T.A. attivare tempestivamente, subito dopo la presa di servizio, e successivamente disporre ed utilizzare un indirizzo e-mail istituzionale.
2. A fronte dell'obbligo di cui al comma precedente, si riconosce il diritto alla disconnessione che è posto a tutela della salute e dell'integrità psico-fisica del Personale del Conservatorio, ricadendo pertanto nell'ambito dei diritti tutelati dall'art. 2087 del R.D. 262/1942 e s.m.i. (Codice Civile). Esso rientra nell'ambito del diritto al riposo e al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore dipendente.
3. Il diritto alla disconnessione viene operativamente definito come il diritto a non rispondere a telefonate, e-mail e messaggi provenienti da Personale del Conservatorio, in senso tanto verticale bidirezionale (verso l'Amministrazione e viceversa), quanto orizzontale, cioè tra colleghi.

Art. 35 - Ambito soggettivo: Personale docente

1. Attesa la flessibilità del monte ore di cui all'art. 12 del CCNL/AFAM 2010, rilevati i limiti orari alla prestazione giornaliera continuativa ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 66/2003, vale a dire una pausa ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto, tenuto conto del diritto al riposo continuativo fissato nell'art. 7 del menzionato D.Lgs. 66/2003, pari a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, le Parti concordano che:
 - a) il docente ha diritto assoluto alla disconnessione dalle ore 20.00 del giorno in cui ha prestato servizio alle ore 7.00 del giorno successivo. Il predetto diritto rientra fra i diritti non disponibili dal docente perchè a tutela di quanto richiamato dall'art. 34 e pertanto è nullo qualsiasi patto contrario. Viene fatto salvo l'uso del telefono e/o del messaggio da parte dell'Amministrazione o suo delegato per fondati motivi di necessità e urgenza.
 - b) il docente ha diritto assoluto alla disconnessione per l'intera durata dei giorni festivi, di ferie, dei giorni di chiusura del Conservatorio, dei giorni/ore di congedo/assenza. Il predetto diritto rientra tra i diritti non disponibili dal docente in quanto a tutela di quanto richiamato dall'art. 34, e pertanto è nullo qualsiasi patto contrario. Viene fatto salvo l'uso del telefono e/o del messaggio da parte dell'Amministrazione o suo delegato per fondati motivi di necessità e urgenza.

Art. 36 - Ambito soggettivo: Personale TA

1. In riferimento al Personale T.A., ivi ricompreso il Personale dell'Area EQ, anche nell'ipotesi di lavoro in modalità a distanza, considerato che ai sensi dell'art. 34 del CCNL 2005 la prestazione giornaliera si articola in un minimo di sei ore e un massimo di nove ore, e rilevato che la pausa di trenta minuti è facoltativa dopo sei ore e obbligatoria dopo sette ore e dodici minuti, le Parti concordano che:
 - a) il personale T.A. ha diritto assoluto alla disconnessione dalle ore 16.30 del giorno in cui ha prestato servizio alle ore 7.00 del giorno successivo. Il predetto diritto rientra fra i diritti non disponibili dal Personale T.A. in quanto a tutela di quanto richiamato dall'art. 34 e pertanto è nullo qualsiasi patto contrario. Viene fatto salvo l'uso del telefono e/o del messaggio da parte dell'Amministrazione o suo delegato per fondati motivi di necessità e urgenza;
 - b) il Personale T.A. ha diritto assoluto alla disconnessione per l'intera durata dei giorni festivi, dei giorni di chiusura del Conservatorio, dei giorni/ore di congedo/assenza. Il predetto diritto rientra tra i diritti non disponibili dal Personale T.A. in quanto a tutela di quanto richiamato dall'art. 34, e pertanto è nullo qualsiasi patto contrario. Viene fatto salvo l'uso del telefono e/o del messaggio da parte dell'Amministrazione o suo delegato per fondati motivi di necessità e urgenza;
 - c) il Personale T.A. ha diritto assoluto alla disconnessione dalle ore 16.30 del giorno antecedente il giorno di ferie sino alle ore 9.00 del giorno di ripresa del servizio. Il predetto diritto rientra tra i diritti non disponibili dal Personale T.A. in quanto a tutela di quanto richiamato dall'art. 34 del Contratto, e pertanto è nullo





qualsiasi patto contrario. Viene fatto salvo l'uso del telefono e/o del messaggio da parte dell'Amministrazione o suo delegato per fondati motivi di necessità e urgenza;

- d) il Personale T.A. ha facoltà alla disconnessione a decorrere dall'ora di conclusione del servizio fino alle ore 16.29 della medesima giornata, salvi i casi di servizio serale oltre le ore 20.00;
- e) il Personale T.A. ha diritto assoluto alla disconnessione durante la pausa obbligatoria di cui all'art. 34 del CCNL 2005. Il predetto diritto rientra fra i diritti non disponibili dal Personale TA perchè a tutela di quanto richiamato dall'art. 34, e pertanto è nullo qualsiasi patto contrario. Viene fatto salvo l'uso del telefono e/o del messaggio da parte dell'Amministrazione o suo delegato per fondati motivi di necessità e urgenza;
- f) il Personale TA ha comunque diritto alla disconnessione in tutti i giorni per qualunque ragione non lavorati.

Art. 37 - Ambito oggettivo

1. Il diritto alla disconnessione non comprime il diritto del Personale del Conservatorio a inviare e-mail alla casella istituzionale di altro dipendente né il diritto del Conservatorio (come Amministrazione) ad inviare e-mail alla casella istituzionale del Personale.
2. Il Personale è tenuto a rispondere ad e-mail inviate dal Conservatorio entro le 24 ore dalla ripresa del servizio, fatti salvi i casi di oggettiva urgenza o gravità.
3. Resta invece compreso, fatti salvi fondati motivi di necessità e urgenza, il diritto di inviare e-mail, telefonate e messaggi alle utenze private del destinatario il quale, pur esercitando il diritto di non rispondere (disconnessione), può comunque subirne una turbativa atta a interrompere la quiete psico-fisica di cui all'art. 34, salvo attivazione, da parte del destinatario, dell'inoltro automatico alla sua utenza privata o autorizzazione espressa di disponibilità ad essere contattato alle proprie utenze private.

TITOLO VI

Criteria generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo (art. 149comma 3 lett. b3 CCNL 18/01/2024)

Art. 38 – Attivazione piani di welfare integrativo

Il Contratto Integrativo può prevedere, previa apertura di appositi tavoli di confronto e qualora sussistano i presupposti e le risorse disponibili, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei propri dipendenti, quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, supporto all'istruzione, contributi per attività culturali, ricreative e sociali.

TITOLO VII

Criteria generali per corrispondere compensi accessori finanziati nell'ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi tra l'Istituzione accademica ed altre Istituzioni, Enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale (conto terzi) (art. 149comma 3 lett. b2 CCNL 18/01/2024)

Art. 39 – Criteria generali di gestione dell'attività in conto terzi

1. Le attività e le prestazioni svolte dal Personale dipendente, Docente e T.A., per la realizzazione di attività in conto terzi sono disciplinate dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 96 del 18/10/2022.
2. L'elenco dei dipendenti individuati, tra il Personale docente e il Personale T.A., ed il piano finanziario definitivo per ciascun progetto/attività in conto terzi devono essere approvati, al termine del progetto di riferimento, dal Consiglio di Amministrazione, come stabilito dall'art. 8 del Regolamento.

Art. 40 – Criteria generali per l'utilizzazione del Personale docente

1. Per l'affidamento al Personale docente di incarichi connessi alla realizzazione di attività (didattiche, extra-didattiche, di produzione artistica o di ricerca) in conto terzi, il Direttore applicherà prioritariamente i seguenti criteri:
 - disponibilità acquisita attraverso appositi avvisi;
 - adeguata professionalità e competenza accertata attraverso l'analisi del *curriculum* professionale al fine di garantire l'efficace raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto in conto terzi e fornire la migliore qualità della connessa attività;
 - esperienza maturata nella realizzazione di progetti analoghi;
 - disponibilità all'assunzione di responsabilità correlata alle attività oggetto del progetto in conto terzi.





Art. 41 – Attività del Personale amministrativo dell'Area EQ

1. L'implicito coinvolgimento del Personale dell'Area EQ nella realizzazione di tutte le attività (didattiche, extra-didattiche, di produzione artistica o di ricerca) in conto terzi, scaturisce automaticamente dal profilo, dalle mansioni e dalle competenze di detto Personale.

Art. 42 – Criteri generali per l'individuazione del Personale Funzionario

1. Per l'affidamento al Personale del profilo di Funzionario di incarichi connessi alla realizzazione di attività (didattiche, extra-didattiche, di produzione artistica o di ricerca) in conto terzi, il Direttore applicherà prioritariamente i seguenti criteri:

- disponibilità acquisita attraverso appositi avvisi;
- affinità delle attività richieste per la realizzazione del progetto in conto terzi con le mansioni svolte nel profilo di appartenenza;
- accertamento del possesso di competenze specifiche attestate da *curriculum*;
- rotazione

Art. 43 – Criteri generali per l'individuazione del Personale Assistente

1. Per l'affidamento al Personale del profilo di Assistente di incarichi connessi alla realizzazione di attività (didattiche, extra-didattiche, di produzione artistica o di ricerca) in conto terzi, il Direttore applicherà prioritariamente i seguenti criteri:

- disponibilità acquisita attraverso appositi avvisi;
- affinità delle attività richieste per la realizzazione del progetto in conto terzi con le mansioni svolte nel profilo di appartenenza;
- accertamento del possesso di competenze specifiche attestate da *curriculum*;
- rotazione

Art. 44 – Criteri generali per l'individuazione del Personale Operatore

1. Per l'affidamento al Personale del profilo Operatore di incarichi connessi alla realizzazione di attività (didattiche, extra-didattiche, di produzione artistica o di ricerca) in conto terzi, il Direttore applicherà prioritariamente i seguenti criteri:

- disponibilità acquisita attraverso appositi avvisi;
- affinità delle attività richieste per la realizzazione del progetto in conto terzi con le mansioni svolte nel profilo di appartenenza;
- accertamento del possesso di competenze specifiche attestate da *curriculum*;
- rotazione.

Art. 45 – Modalità di conferimento e di liquidazione degli incarichi per attività in conto terzi

1. Gli incarichi per la realizzazione di progetti/attività in conto terzi sono conferiti individualmente ed in forma scritta dal Direttore, sentito il Direttore amministrativo, al Personale Docente e T.A. individuato sulla base di quanto previsto nei precedenti articoli.
2. Gli incarichi per attività in conto terzi sono affidati entro i limiti indicati nei singoli progetti e tenuto conto degli ambiti specifici degli stessi e, in ogni caso, entro i limiti delle risorse finanziarie finalizzate e disponibili per la loro realizzazione.
3. La liquidazione degli incarichi affidati sarà effettuata previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e del lavoro effettivamente svolto.

TITOLO VIII

Criteri generali per l'utilizzo del Fondo d'Istituto a.a. 2024/2025

(art. 149 comma 3 lett. b1 Ipotesi CCNL 14/07/2023)

Art. 46 - Campo di applicazione

In attesa dell'assegnazione ministeriale del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa 2025, se ne presume un'assegnazione pari all'importo 2024 di € 118.572.72, di cui al D.D. MUR n. 3172 del 29/02/2024 integrato dal D.D. 8866 del 20/06/2024, importo che, tuttavia, si prevede sarà aumentato in corrispondenza dell'ampliamento della pianta organica conseguente sia all'attribuzione di n. 1 facoltà assunzionale per il Personale docente di questo Conservatorio (D.D.G 9114 del 25/06/2024) sia all'inserimento in organico di n. 3 pianisti/clavicembalisti accompagnatori (D.M. 430 del 09/02/2024).





**CONSERVATORIO
FRESCOBALDI
FERRARA**

La somma presunta a titolo di assegnazione per l'offerta formativa 2025, si intende ripartita come di seguito indicato:

Indennità Direzione Amministrativa (profilo EQ A2 – art. 12 CCIN 04/04/2024)	€ 8.528,86	Importi <u>non</u> soggetti a contrattazione
Indennità Direzione di Ragioneria (profilo EQ B2 – art. 12 CCIN 04/04/2024)	€ 5.653,86	
Fondo Miglioramento Offerta Formativa	€ 104.390,00	Importo soggetto a contrattazione

Le economie 2024, che si presume saranno oggetto di riassegnazione, ammontano ad € 3.147,72. Pertanto, il complessivo Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa 2025 soggetto a contrattazione si presume così determinato:

Fondo Miglioramento Offerta Formativa 2025	Economie 2024	TOTALE SOGGETTO A CONTRATTAZIONE
€ 104.390,00	€ 3.147,72	€ 107.537,72

- In applicazione di quanto disposto dall'art. 7 comma 1 del CCIN AFAM 2024-2027 del 04/04/2024, confluiscono inoltre nel Fondo d'Istituto le risorse che saranno previste nel Bilancio 2025 (U.P.B. 1.1.2. art. 65 – Didattica aggiuntiva), e che, da indicazione della Direttrice sulla base della programmazione didattica a.a. 2024/2025, si determinano in € 14.960,00 lordo dipendente, destinate a finanziare la didattica aggiuntiva.
- Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del medesimo CCIN, confluisce, inoltre, nel Fondo d'Istituto anche una quota parte delle risorse in Bilancio derivanti dalle assegnazioni dell'Agenzia Nazionale ERASMUS+ finalizzate alla mobilità ERASMUS. Tale quota è determinata in € 3.500,00 (lordo dipendente), per l'attività di coordinamento ERASMUS+ affidata ad un docente.
- Confluiscono, inoltre, nel Fondo d'Istituto, ai sensi degli artt. 5 comma 5, e art. 11 comma 4, anche le risorse per incarichi svolti dal Personale docente e dal Personale tecnico-amministrativo, rispettivamente in aggiunta al monte ore annuale o in aggiunta all'orario d'obbligo, relativi ad attività progettuali per cui l'Istituzione è titolare o partner e a cui corrispondono specifiche entrate. A tale proposito, nell'a.a. 2024/2025 sono assegnate attività aggiuntive ad alcuni docenti e ad alcuni dipendenti amministrativi per le attività di orientamento finanziate ex D.M. 934/2022, attività da retribuire con quota parte delle risorse complessivamente assegnate per il biennio 2024/2026, determinata, per l'a.a. 2024/2025, in € 9.600,00 (lordo dipendente), come da piano finanziario sottoposto al CdA del 13/12/2024.
- Confluiscono, anche, nel Fondo d'Istituto, con le medesime modalità di cui al comma 4, le risorse destinate all'attività di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione dei disabili, determinate in € 1.500,00 (lordo dipendente), derivanti dal contributo ministeriale per il funzionamento, da destinare al Docente incaricato di detta attività, secondo quanto disposto dall'art. 6 del CCIN 04/04/2024.
- Confluiscono, infine, nel Fondo d'Istituto, così come indicato nel comma 4, le risorse assegnate per due progetti di internazionalizzazione, nei quali il Conservatorio di Ferrara è partner, finanziati con fondi PNR ex D.D. 124/2023 e destinati a promuovere le Istituzioni AFAM all'estero. Per tali attività, quale quota dei finanziamenti assegnati, si prevede una complessiva somma di € 18.150,50 (lordo dipendente), di cui € 6.254,50 per incarichi di coordinamento ed € 11.896,00 per altre attività, finalizzata alla retribuzione delle attività di docenza, coordinamento e produzione artistica svolte per la realizzazione di detti progetti.
- Le risorse di cui ai commi precedenti non sono assoggettate al limite di spesa stabilito dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e non rilevano ai fini della percentuale di ripartizione del Fondo d'Istituto tra Personale docente e Personale tecnico-amministrativo.
- Si determina il Fondo d'Istituto presunto per l'a.a. 2024/2025 come di seguito riportato (importi lordo dipendente):



FONDO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	ECONOMIE 2024	TOTALE SOGGETTO A RIPARTIZIONE	DIDATTICA AGGIUNTIVA	FINANZIAMENTI ERASMUS	FINANZIAMENTI D.M. 934 (ORIENTAMENTO)	FINANZIAMENTO COORDINAMENTO DISABILI	FINANZIAMENTI PROGETTI INTERNAZIONALIZZAZIONE	TOTALE FONDO D'ISTITUTO
€ 104.390,00	€ 3.147,72	€ 107.537,72	€ 14.960,00	€ 3.500,00	€ 9.600,00	€ 1.500,00	€ 18.150,50	€ 155.248,22

9. Nel caso in cui l'eventuale accertamento della incapienza del Fondo di Istituto intervenga quando le attività siano state già svolte, la Parte pubblica disporrà la riduzione dei compensi complessivamente previsti per le varie attività nella misura percentuale e proporzionale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 47 - Ripartizione quote

1. Per l'a.a. 2024/2025 la percentuale concordata di ripartizione del Fondo d'Istituto assegnato dal MUR, come sopra indicato, è la seguente:

58 % di € 104.390,00 al Personale docente

E.F. 2024	Economie 2024 – Personale docente	TOTALE
€ 60.546,20	€ 1.639,72	€ 62.185,92

42 % di € 104.390,00 al Personale tecnico-amministrativo:

E.F. 2023	Economie 2024 – Personale T.A.	TOTALE
€ 43.843,80	€ 1.508,00	€ 45.351,80

2. Nel caso in cui a seguito della erogazione dei compensi riconosciuti risultassero delle economie per una delle due parti, Personale docente e/o Personale T.A., tali eventuali rimanenze saranno riassegnate alle rispettive aree (Personale docente e Personale T.A.).

Art. 48 - Indennità annue per incarichi profilo EQ

- Al Direttore amministrativo (EQ) e al Direttore di ragioneria (EQ), sono attribuite le indennità di cui al D.D. 3172 del 29/02/2024, come integrate, in osservanza del CCNI del 04/04/2024, dal D.D. 8866 del 20/06/2024.
- Le predette indennità non sono cumulabili con altri compensi a carico del Fondo di Istituto.
- Nel caso di finanziamenti ulteriori provenienti da Enti pubblici o privati, al Direttore amministrativo e al Direttore di ragioneria è riservata una quota per il maggior carico di lavoro sostenuto nella realizzazione delle relative attività artistiche e didattiche. Per la determinazione del compenso si rimanda all'apposito Regolamento conto terzi approvato con delibera CdA n. 96 del 18/10/2022.

A - PERSONALE DOCENTE

Art. 49 - Settori d'intervento

- Per quanto riguarda la quota a favore del Personale docente, si concorda di attribuire i fondi ai seguenti settori d'intervento, compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili:
 - attività di progettazione ed organizzazione delle attività formative
 - funzioni di coordinamento ed organizzazione delle attività formative
 - attività di progettazione, organizzazione e partecipazione alle attività di produzione artistica
 - supporto organizzativo al Direttore.
- Il Direttore attribuisce gli incarichi, nell'ambito della propria competenza, secondo quanto programmato in seno al Consiglio Accademico, sulla base dei seguenti criteri:
 - specialità nel settore relativa al proprio ambito di insegnamento (titolarità nell'insegnamento, ecc.);
 - specificità professionale per gli incarichi affidati (esperienze maturate nell'ambito)

Art. 50 - Coordinamenti, incarichi aggiuntivi, modalità di svolgimento e relativi compensi

- Sono da retribuire a carico del Fondo di Istituto tutte le attività aggiuntive di non insegnamento, di ricerca e di produzione artistica ed il maggior carico di lavoro determinato dall'applicazione della riforma di cui alla L. 508/99 che vede tutti i lavoratori del comparto AFAM e, nello specifico, i docenti impegnati nell'assolvimento della propria funzione docente in più ordinamenti didattici.
- Per attività aggiuntive non di docenza, ossia di ricerca e di produzione artistica, si intendono le attività relative a progetti di qualità, regolarmente approvati dal Consiglio Accademico, finalizzati all'arricchimento artistico-



**CONSERVATORIO
FRESCOBALDI
FERRARA**

culturale e formativo degli studenti e alla valorizzazione della professionalità dei docenti e dell'immagine del Conservatorio. Tali attività, qualora non rientrino nel monte orario d'obbligo pari a 324 ore annuali ex art. 12 CCNL 2006/2009, saranno retribuite per il numero di ore previste nei singoli progetti approvati e con importo orario di € 35,00 lordi. Resta inteso che il compenso spetta ai docenti destinatari di specifica lettera di incarico.

3. Con applicazione a partire dall'a.a. 2022/2023 è stato approvato il "Regolamento per l'attribuzione di funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica" (Prot. n. 9249/A3 del 21/10/2022), in osservanza a quanto disposto dall'art. 5 del CCIN del 29/07/2022, confermato da ultimo dall'art. 5 del CCIN del 04/04/2024, con riferimento al quale nulla si ritiene di osservare in questa sede.
4. Con riferimento ai limiti imposti dal citato art. 5, si dispone che le indennità annue complessive retribuibili per le predette funzioni non superino importi maggiori di € 9.775,00 pro-capite lordo dipendente, anche nel caso di svolgimento di più incarichi.

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO a.a. 2024-2025 (lettere a. b. e d. art. 46)

DESCRIZIONE	COMPENSO (euro)
VICEDIREZIONE	6.000,00
TUTOR TRIENNIO CLASSICO	3.000,00
TUTOR BIENNIO CLASSICO	3.000,00
TUTOR TRIENNIO E BIENNIO JAZZ	1.250,00
TUTOR CORSI PROPEDEUTICI CLASSICI E JAZZ	700,00
RESPONSABILE DM 934/2022	550,00 (da Fondi DM 934)
COORDINAMENTO ERASMUS	3.500,00 (da Fondi Erasmus)
COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PRODUZIONE	2.000,00
COORDINAMENTO DOTTORATO DI RICERCA	9.775,00
RESPONSABILE CONCERTI CASA ROMEI E SAGGI	2.000,00
GESTIONE DEL SITO WEB	2.500,00
DIP. MUSICA DI INSIEME	500,00
DIP. STRUMENTI A FIATO	500,00
DIP. CANTO, PIANOFORTE E PERCUSSIONI	377,00 (da Fondi PNRR progetti internazionalizzazione)
DIP. STRUMENTI A CORDA	800,00
DIP. TEORIA E ANALISI, COMPOSIZIONE, ORGANO, DIREZIONE D'ORCHESTRA E CORO, MUSICOTERAPIA	603,00 (da Fondi PNRR progetti internazionalizzazione)
DIP. JAZZ	1.884,00 (da Fondi PNRR progetti internazionalizzazione)
DIP. MUSICA RINASCIMENTALE E BAROCCA	1.130,00 (da Fondi PNRR progetti internazionalizzazione)
RESPONSABILE GESTIONE STRUMENTI A PERCUSSIONE	350,00
RESPONSABILE RICERCA	0,00
RESPONSABILE DEL PROGETTO DSA	1.500,00 (da contributo ministeriale per il funzionamento come disposto dall'art. 5bis del CCIN)
COMITATO EDITORIALE 1	753,50 (da Fondi PNRR progetti internazionalizzazione)
COMITATO EDITORIALE 2	753,50 (da Fondi PNRR progetti internazionalizzazione)
COMITATO EDITORIALE 3	753,50 (da Fondi PNRR progetti internazionalizzazione)
TOTALE Personale docente	€ 44.179,50 (di cui € 32.375,00 da Fondo d'Istituto, € 3.500,00 da Fondi Erasmus, € 1.500,00 da contributo MUR per funzionamento, € 550,00 da Fondi DM 934 e € 6.254,50 da Fondi PNRR progetti internazionalizzazione)

5. La liquidazione dei compensi sopra citati, ad eccezione dell'incarico di vicedirezione, sarà subordinata alla presentazione di una relazione a consuntivo dell'attività svolta.
6. Le risorse rimanenti (sull'importo in percentuale destinato ai docenti) saranno utilizzate per il pagamento delle ore svolte dai docenti coinvolti nelle attività del Progetto d'Istituto a.a. 2024/2025 e per il miglioramento





dell'offerta formativa. Si segnala che, in attesa di verifica del quadro definitivo delle attività a seguito della presentazione delle relazioni dei docenti a consuntivo, potranno essere disposte variazioni rispetto alle singole voci, fermo restando il totale massimo delle ore inizialmente prefissato.

7. Per le attività di progettazione, organizzazione e partecipazione alle attività formative e di produzione artistica, di cui alla lettera c. dell'art. 49, resta disponibile la somma di € 29.810,92 (€ 62.185,92 - € 32.375,00) che sarà utilizzata per il riconoscimento dei corrispondenti compensi a favore dei Docenti che risulteranno aver svolto dette attività, sulla base di apposita tabella, a consuntivo, predisposta e comunicata dal Direttore, previa verifica di effettivo espletamento, in tutto o in parte, delle attività assegnate.

Art. 51 – Didattica aggiuntiva

Le ore aggiuntive di insegnamento sono retribuite in misura oraria pari ad € 55,00 lordo dipendente, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del CCIN del 04/04/2024, e di quanto concordato in sede di Contrattazione Integrativa d'Istituto quale contenuto del Regolamento per l'attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva.

Ciascun docente non può effettuare più di 100 ore annue di didattica aggiuntiva.

La corresponsione della retribuzione aggiuntiva, commisurata alle ore effettivamente svolte e fino al limite massimo di ore previste nell'incarico, è subordinata alla consegna e al controllo del registro delle lezioni e delle relazioni finali delle attività svolte.

A decorrere dall'a.a. 2024/2025 nelle ore di didattica aggiuntiva, come sopra previste, si intendono incluse anche le ore di didattica, oltre il monte-ore, affidate dal Direttore al Personale docente in servizio nell'ambito dei Dottorati di ricerca.

Art. 52 – Incarichi per attività progettuali ex art. 5 CCIN 04/04/2024

Con riferimento agli incarichi di cui all'art. 5 comma 5 del CCIN 04/04/2024, ossia "gli incarichi svolti in aggiunta al monte ore annuale e non già retribuiti ai sensi del presente articolo e/o degli artt. 7 (Didattica aggiuntiva) e 13 (Attività per conto terzi), relativi ad attività progettuali per cui l'istituzione è titolare o partner e a cui corrispondono specifiche entrate", per gli aa.aa. 2024/2025 e 2025/2026 è stato assegnato al Conservatorio di Ferrara, in forza del D.M. 934/2022 nell'ambito dei progetti relativi all'Orientamento attivo nella transizione scuola-università (PNRR), un finanziamento pari ad € 47.250,00 (D.D.G. 1029 del 10/07/2024 con relativo Allegato 2).

Con delibera CdA sarà approvato il prospetto delle spese individuate per l'utilizzazione del finanziamento assegnato, nel quale si prevede un importo di € 5.750,00 (lordo dipendente) destinato alle attività del Personale docente coinvolto nel progetto finanziato.

Rientrano negli incarichi previsti dall'art. 5 del citato CCIN anche le prestazioni aggiuntive svolte dal Personale docente per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione della mobilità ERASMUS per la quale sono erogate apposite risorse dall'Agenzia Nazionale Indire Erasmus+ e dal MUR. In particolare, nell'ambito di dette risorse è assegnato un compenso forfettario lordo dipendente pari ad € 3.500,00 per l'incarico a n. 1 docente del coordinamento della mobilità ERASMUS.

Rientrano, infine, nelle attività di cui al medesimo art. 5 le prestazioni aggiuntive svolte dal Personale docente nell'ambito dei due progetti di internazionalizzazione, nei quali il Conservatorio di Ferrara è partner, finanziati con fondi PNRR ex D.D. 124/2023 destinati a promuovere le Istituzioni AFAM all'estero. Per tali attività, quale quota dei finanziamenti assegnati, si prevede una complessiva somma di € 18.150,50 (lordo dipendente), di cui € 6.254,50 per incarichi di coordinamento ed € 11.896,00 per altre attività, finalizzata alla retribuzione delle attività di docenza, coordinamento e produzione artistica svolte per la realizzazione di detti progetti.

Le indennità complessivamente retribuibili per gli incarichi disciplinati dal presente articolo sono determinate in € 9.775,00, lordo dipendente, "laddove la quantificazione delle indennità non sia vincolata dal contenuto del progetto approvato".

Le entrate disciplinate nel presente articolo confluiscono nel Fondo ma non sono assoggettate al limite di spesa di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e non rilevano ai fini della ripartizione del Fondo d'Istituto tra Personale docente e Personale tecnico-amministrativo.

B - PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 53 -Attività aggiuntive del Personale T.A.

1. Sono da considerare attività aggiuntive da retribuire con il Fondo d'Istituto le prestazioni svolte nell'orario di servizio dal Personale T.A. con il profilo di Operatore, Assistente e Funzionario, che comportino l'assunzione di responsabilità aggiuntive, l'intensificazione delle attività svolte oppure che siano da considerare disagiati.
2. Per il **Personale del profilo Funzionario e del profilo Assistente** si elencano di seguito, con i relativi importi massimi presunti liquidabili, le tipologie di attività aggiuntive riconoscibili, prestate nell'orario di servizio, attribuite con lettera di incarico Prot. n. 10888/C5 del 18/11/2024 a firma del Direttore amministrativo, in





**CONSERVATORIO
FRESCOBALDI
FERRARA**

intesa con la Direttrice. Il compenso forfettario per le attività aggiuntive del Personale T.A. verrà proporzionalmente ridotto in ragione delle assenze svolte durante l'anno (per almeno 30 giorni):

- a. Supporto al docente del corso di *Bibliografia e Biblioteconomia musicale – Strumenti e metodi della ricerca* – 1 unità fino ad un massimo di € 1.000,00
 - b. Subconsegnatario per la tenuta della Categoria seconda dell'Inventario – 1 unità fino ad un massimo di € 1.000,00
 - c. Componente del Comitato editoriale del Conservatorio e attività di supporto al Responsabile della ricerca – 1 unità fino ad un massimo di € 1.000,00
 - d. Gestione sezione sito web dedicata all'internazionalizzazione – 1 unità fino ad un massimo di € 800,00.
 - e. Supporto all'ufficio Erasmus – 1 unità fino ad un massimo di € 800,00.
 - f. Gestione inventario - Consegnatario dei beni mobili dell'Istituzione - 1 unità, fino a un massimo di € 2.200,00.
 - g. Gestione inventario - Subconsegnatario dei beni mobili dell'Istituzione a supporto del Consegnatario - 1 unità, fino a un massimo di € 1.400,00.
 - h. Gestione adempimenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro – 2 unità fino ad un massimo di € 3.700,00.
 - i. Gestione prestito esterno strumenti musicali – 1 unità fino ad un massimo di € 1.600,00.
 - j. Specifico supporto alla Direzione – 1 unità fino ad un massimo di € 1.700,00.
 - k. Supporto GDPR in materia di trattamento dei dati personali per la Privacy – 1 unità fino ad un massimo di € 300,00.
 - l. Adempimenti in materia di anticorruzione – 1 unità ad un massimo di € 500,00
 - m. Revisione e controllo atti sito web per adempimento Amministrazione Trasparente - 2 unità fino ad un massimo di € 2.400,00.
 - n. Transizione digitale - 1 unità fino ad un massimo di € 1.200,00
 - o. Attività per la gestione e l'organizzazione dei progetti di internazionalizzazione D.D. 124/2023 – 4 unità fino ad un massimo di € 6.100,00
 - p. Altre attività sopravvenute – fino ad un massimo di € 3.100,00
- Totale importi incarichi Profilo Funzionari e Profilo Assistenti € 28.800,00**

3. Per il **Personale Operatore** si elencano di seguito, con i relativi importi massimi liquidabili, le tipologie di attività aggiuntive in orario di servizio attribuite con lettera di incarico Prot. n. 10884/C5 del 18/11/2024 a firma del Direttore amministrativo, in intesa con la Direttrice:

- a) Preparazione strumenti per allestimento concerti o altri eventi didattici diversi dalle lezioni ordinarie (masterclass, seminari, conferenze) – 9 unità secondo disponibilità fino ad un massimo di € 1.500,00
- b) Supporto tecnico apparecchiature – 4 unità secondo disponibilità fino ad un massimo di € 600,00
- c) Piccola manutenzione – 2 unità secondo disponibilità fino ad un massimo di € 1.500,00
- d) Gestione scorte prodotti beni vari – 4 unità fino ad un massimo di € 700,00
- e) Svolgimento di attività periodica di manutenzione delle aree esterne (es. cortile, piazzetta S. Anna) – 2 unità secondo disponibilità fino ad un massimo di € 500,00
- f) Supporto uffici e Biblioteca – 7 unità secondo disponibilità fino ad un massimo di € 1.800,00
- g) Attività di centralino e front office – 5 unità secondo disponibilità fino ad un massimo di € 1.800,00
- h) Gestione piano prenotazione aule e front office – 5 unità fino ad un massimo di € 2.800,00
- i) Gestione registro prestito strumenti ed altre attrezzature – 8 unità fino ad un massimo di € 1.200,00
- l) Reperibilità per sistema allarme – 2 unità fino ad un massimo di € 200,00
- m) Ricezione e consegna acquisti vari – 9 unità fino ad un massimo di € 500,00
- n) Gestione archivi – 3 unità fino ad un massimo di € 400,00
- o) Assistenza ditte e fornitori – 8 unità fino ad un massimo di € 800,00
- p) Altre attività sopravvenute – fino ad un massimo di € 700,00

5. Si precisa che qualora non si raggiunga l'importo massimo liquidabile per ciascuna tipologia, la residua parte verrà ripartita tra le unità di Personale in ragione del numero delle attività effettivamente espletate da registro.

6. Le predette attività previste per il Personale T.A. sono state individuate secondo le esigenze dell'Istituzione ed assegnate tenuto conto dei seguenti criteri:

- attitudine all'incarico da espletare;
- disponibilità dichiarata dai dipendenti.

Totale importi incarichi profilo Operatore € 15.000,00

Art. 54 – Incarichi per attività progettuali ex art. 11 comma 4 CCIN 04/04/2024

Con riferimento agli incarichi di cui al comma 4 dell'art. 11 del CCIN 04/04/2024, ossia "gli incarichi svolti in aggiunta all'orario d'obbligo e non già retribuiti ai sensi del presente articolo e/o dell'art. 13 (Attività per conto terzi),





relativi ad attività progettuali per cui l'istituzione è titolare o partner e a cui corrispondono specifiche entrate", per gli aa.aa. 2024/2025 e 2025/2026 è stato assegnato al Conservatorio di Ferrara, in forza del D.M. 934/2022 e successivo D.D.G. 1029 del 10/07/2024, un finanziamento complessivo pari ad € 47.250,00 nell'ambito dei progetti relativi all'Orientamento attivo nella transizione scuola-università (PNRR).

Con delibera CdA sarà approvato il prospetto delle spese individuate per l'utilizzazione del finanziamento assegnato, nel quale si prevede un importo di € 3.850,00 (lordo dipendente) destinato alle attività a.a. 2024/2025 del Personale amministrativo coinvolto nel progetto finanziato.

Le indennità complessivamente retribuibili per gli incarichi disciplinati dal presente articolo sono determinate in € 4.600,00, "laddove la quantificazione delle indennità non sia vincolata dal contenuto del progetto approvato".

Le entrate disciplinate nel presente articolo confluiscono nel Fondo ma non sono assoggettate al limite di spesa di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e non rilevano ai fini della ripartizione del Fondo d'Istituto tra Personale docente e Personale tecnico-amministrativo.

Art. 55 - Prestazioni aggiuntive oltre l'orario di servizio e relativi compensi

1. Relativamente al Personale tecnico-amministrativo, le indennità orarie lorde per prestazioni oltre l'orario di servizio sono retribuite con le modalità ed i limiti di seguito definiti:

PROFILO	DIURNE	NOTTURNE O FESTIVE (+20%) ex art. 11 comma 6 CCIN 04/04/2024	NOTTURNE E FESTIVE (+25%) ex art. 11 comma 6 CCIN 04/04/2024
Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo	€ 30,00	€ 36,00	€ 37,50
Funzionario	€ 20,00	€ 24,00	€ 25,00
Assistente	€ 18,00	€ 21,60	€ 22,50
Operatore	€ 16,00	€ 19,20	€ 20,00

2. Alle ore aggiuntive di cui al comma precedente sono destinati € 1.500,00 da retribuire secondo quanto stabilito dall'art. 21. Nel caso in cui tale importo, o parte di esso, non venga utilizzato ed il Personale T.A. scelga volontariamente di richiedere il riposo compensativo anziché il pagamento delle ore di straordinario svolte, esso andrà ad aggiungersi ai fondi per le attività aggiuntive prestate quale intensificazione dell'orario di servizio, a seconda delle effettive esigenze verificatesi nel corso dell'anno.

Art. 56 – Gestione attività aggiuntive Personale T.A.

3. Per il Personale Operatore le attività, per l'a.a. 2024/2025 sono state determinate tenuto conto delle sussistenti esigenze di massima didattiche e di funzionamento.

4. Spetta al Direttore amministrativo e agli uffici designati di riferimento per le singole attività procedere al puntuale controllo in merito al corretto svolgimento delle attività aggiuntive durante l'anno accademico e riportare quanto constatato alle Rappresentanze sindacali. In sede di liquidazione del Fondo d'Istituto il compenso previsto potrà essere modificato, a seguito di verifiche periodiche, per coloro che avranno eventualmente omissso di svolgere in maniera adeguata la mansione aggiuntiva affidata. sindacali verranno fornite dall'Amministrazione motivazioni documentate che giustifichino Alle Rappresentanze l'eventuale mancata erogazione del compenso.

5. Al fine di effettuare opportuna verifica delle attività effettivamente svolte, vengono predisposti appositi registri per l'annotazione delle attività aggiuntive svolte entro l'orario di servizio dal Personale dell'Area Prima su cui sono riportate, di volta in volta, da parte degli stessi dipendenti, le attività aggiuntive svolte, con indicazione della data di svolgimento. Il Personale, inoltre, presenterà una relazione riassuntiva delle attività effettivamente eseguite.

6. La liquidazione delle attività aggiuntive assegnate al Personale dell'Area Seconda e dell'Area Terza è subordinata alla presentazione di specifica relazione, a firma del dipendente, indirizzata alla Direttrice ed al Direttore amministrativo, attestante il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti.

7. Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del CCIN 04/04/2024, si dispone che il compenso lordo pro-capite per il Personale T.A. non può complessivamente superare € 4.600,00, anche nel caso di svolgimento di più incarichi, con esclusione di quelli relativi alle attività conto terzi e agli incarichi di cui al comma 2 del medesimo art. 7.





Art. 57 - Liquidazione dei compensi

1. I compensi accessori a carico del Fondo d'Istituto, così come da tabella predisposta dalla Parte pubblica e inviata per informativa alla RSU e alle OO.SS., vengono liquidati tramite il sistema "cedolino unico".
2. L'Amministrazione procederà alla pubblicazione delle tabelle di liquidazione redatte per aggregati.

C - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 58 - Affidamento degli incarichi

1. La Direttrice e il Direttore amministrativo, ciascuno per le proprie competenze, affidano gli incarichi relativi all'effettuazione di prestazioni aggiuntive con specifica lettera di incarico nell'ambito del diritto all'informazione.

Art. 59 - Attività conto terzi

1. I finanziamenti pervenuti da Enti o privati per la realizzazione di attività e progetti sono suddivisi secondo criteri che tengano conto in via prioritaria della finalità del contributo introitato. Le quote riservate al pagamento del Personale sono suddivise garantendo almeno il 10 % al Personale tecnico-amministrativo, che partecipi alle attività finanziate. Per la disciplina delle attività conto terzi è stato approvato, con delibera CdA n. 96 del 18/10/2022, il Regolamento conto terzi.

TITOLO IX - NORME FINALI

Art. 60 - Decorrenza e durata

1. Salvo quanto previsto all'art. 1 comma 4 del presente Contratto, gli effetti economici di cui al Titolo VIII decorrono dall'inizio dell'anno accademico 2024/2025 e mantengono la validità fino al termine dello stesso, ferma restando la possibilità di apportare i necessari adeguamenti a seguito di nuove disposizioni legislative e/o contrattuali, previo nuovo accordo tra le Parti.
2. Tenuto conto che gli importi previsti nel Titolo VIII sono determinati con riferimento ad una assegnazione presunta del Fondo d'Istituto, pari all'assegnazione 2024, si provvederà con successivo accordo relativo all'assegnazione effettiva, ad integrazione del presente, a stabilirli in via definitiva.

Art. 61 - Incompatibilità

1. Tutti gli accordi stipulati in precedenza sulle materie oggetto della presente contrattazione, sono da considerarsi non più in vigore dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

Letto, approvato, sottoscritto

Per la Parte pubblica:

La Presidente Arch. Carla Di Francesco

La Direttrice: Prof.ssa Annamaria Maggese

Per la Parte sindacale:

I componenti RSU:

Sig. Paolo Giacomini

Le OO.SS.

GILDA/UNAMS Prof. Marco Buganza

Prof. Roberto Manuzzi

